



Comune di Galbiate

CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE

AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Gestione Associata Comuni di Galbiate - Civate

Sede: Località Vignola, 2 – 23851 Galbiate (LC)

☎ 0341.240506 – 📠 0341.241308 – 📞 335.6805145

e-mail: polizialocale@comune.galbiate.lc.it



Comune di Civate

Ordinanza temporanea nr.06/2020

Galbiate, lì 13 Marzo 2020

IL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE

VISTA l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 11/03/2020 avente per scopo il contrasto della diffusione del virus COVID-19 nel quale vengono imposte limitazioni sia all'aggregazione di più persone in luoghi privati e pubblici, sia l'invito ad evitare di circolare (sia con veicoli e sia a piedi) solo in casi strettamente necessari, quali comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

CONSIDERATO che da informazioni risultano casi di positività all'infezione COVID-19 di soggetti residenti in Galbiate e che quindi si deve limitare al massimo ogni spostamento e aggregazione di persone al fine di ridurre il contagio;

VISTE le misure di precauzione adottate a livello nazionale da parte del Governo;

CONSIDERATO che la zona del Monte Barro è soggetta a grandi affluenze di persone (anche di bambini e persone anziane) in particolare nei fine settimana, provenienti anche da zone geograficamente distanti dal Comune di Galbiate;

CONSIDERATO che non vi sono le condizioni igienico – sanitarie per garantire il rispetto delle norme emanate dal Decreto sopra indicato e più in particolare le norme anti-contagio;

PRESO ATTO che gli spostamenti non rientranti nelle fattispecie indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio sono soggetti a verifiche e controlli con denuncia e deferimento all'Autorità Giudiziaria da parte di chi omette di rispettare le norme prescritte;

RITENUTO di dovere escludere dal provvedimento esclusivamente i soggetti residenti e dimoranti nelle vie/località e strade sotto indicate, nonché titolari o dipendenti di attività economiche e/o agricole e proprietari di fondi, e per quei soggetti rientranti nei casi di situazioni di necessità o motivi di salute che devono utilizzare le predette vie.

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 14 e 37 del “Nuovo Codice della strada”, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, emanato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO l' Ente Parco Monte Barro;

VISTO il decreto Sindacale n. 13 del 07/05/2019

ORDINA

DALLE ORE 08:00 DEL 14.03.2020 SINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE, PEDONALE E DEI VELOCIPEDI SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI E STRADE COMUNALI CHE CONDUCONO AL MONTE BARRO. TALI LIMITAZIONI SONO OPERANTI ANCHE SUI SENTIERI MONTANI CHE CONDUCONO AL MONTE BARRO.

L'Ufficio Tecnico è incaricato dell'informativa ai cittadini residenti, ai fruitori ed al posizionamento della segnaletica prescritta:

| Luogo in cui i segnali devono essere apposti: | Descrizione e tipologia del segnale di cui al Regolamento del C.d.S.: | Tempi di apposizione e annotazioni: |
|---|--|---|
| STRADA AGRO SILVO PASTORALE DI VIA COLOGNA E STRADE PER IL MONTE BARRO CON ACCESSO DA VIA DEL MARE', VIA DEL SELVETTO, VIA DEL PARCO, VIA BALASSI, VIA CAMPA PER CAMPORESO, VIA DELL'OLIVA, VIA SANT'ALESSANDRO PER LOCALITA' SAN MICHELE, VIA SAN MICHELE PROVENIENTE DA VIA ETTORE MONTI. | Segnaletica verticale: - "Divieto di transito PEDONALE,VEICOLARE E DEI VELOCIPEDI " Fig.Il 54 art.117 dal giorno 14/03/2020 sino a termine dell'emergenza sanitaria, eccetto autorizzati. | Da posizionare all'accesso della strada agro silvo pastorale di via Cologna e strade per il Monte Barro con accesso da via del Marè, via del Selvetto, via del Parco, via Balassi, via Campa per Camporeso, via dell'Oliva, via Sant'Alessandro per Loc. San Michele, via San Michele proveniente da via Ettore Monti con preavvisi all'inizio delle sopracitate strade interessate al divieto. |

- detto provvedimento verrà pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso le presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per competenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. della Lombardia;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n.495/1992;
- il personale della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale – Commissario Capo Danilo Emilio Bolis;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e in relazione al DPCM dell'11.03.2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi nonché di cui all'art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza deve essere trasmessa a:

- Presidente Parco Monte Barro;
- Responsabile Ufficio Segreteria;
- Responsabile Ufficio LL.PP.;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecco;
- Comando Provinciale Carabinieri Lecco;
- Stazione Carabinieri Olginate.

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

DANILO EMILIO BOLIS: 1:1225994



Il Comandante del Corpo Intercomunale
Commissario Capo Danilo Emilio Bolis